MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Direzione Generale per le Politiche per l'Orientamento e la Formazione

REGIONE PIEMONTE

Unione europea
Fondo sociale europeo

Direzione
Istruzione, formazione professionale e lavoro
Settore Attività Formativa

A N N O 2 0 0 7

Legge regionale 26 gennaio 2007, n. 2 sulla

DISCIPLINA DEGLI ASPETTI FORMATIVI DEL CONTRATTO DI APPRENDISTATO

DISPOSIZIONI OPERATIVE

in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 66-6528 del 23/07/2007

per

1. **L'INDIVIDUAZIONE DEI REQUISITI DELL'IMPRESA CON CAPACITA' FORMATIVA AI FINI DELLA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE IN ESITO A PERCORSI FORMATIVI IN APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE (art. 49 d.lgs. n. 276/2003)**

2. **LA FORMAZIONE DEL TUTORE AZIENDALE**

3. **LA DESCRIZIONE DEI PROFILI FORMATIVI**

4. **LA REDAZIONE DEL PIANO FORMATIVO INDIVIDUALE**

5. **LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE IN ESITO A PERCORSI FORMATIVI IN APPRENDISTATO, IL RILASCIO DELLE QUALIFICHE PROFESSIONALI E LE RELATIVE MODALITÀ DI REGISTRAZIONE NEL LIBRETTO FORMATIVO DEL CITTADINO**

Determina dirigenziale n. 73 del 02/11/2007

INDICE

Premessa **3**

Sezione 1 FINALITÀ DELLE DISPOSIZIONI OPERATIVE **5**

1.1 Articolazione delle fasi 5

1.2 Il processo di gestione degli aspetti formativi del contratto di apprendistato professionalizzante 6

Sezione 2 CAPACITA' FORMATIVA DELL'IMPRESA **9**

2.1 Procedura per l'autocertificazione della capacità formativa dell'impresa 9

2.2 Controllo sulla regolarità formale delle autocertificazioni 10

2.3 Operatività della procedura per l'autocertificazione della capacità formativa dell'impresa 10

Sezione 3 LA FORMAZIONE DEL TUTORE AZIENDALE **12**

3.1 Requisiti, funzioni e competenze del tutore aziendale 12

3.2 Procedura informatica per la formazione del tutore aziendale 12

3.3 Fase 1: La formazione del tutore aziendale in auto-apprendimento 13

3. 4 Fase 2: La valutazione e l'attestazione delle competenze acquisite dal tutore aziendale 15

3.5 Aggiornamento della formazione del tutore aziendale 15

3.6 Assistenza nell'operatività 15

3.7 Operatività del servizio "Formazione del tutore aziendale per l'apprendistato" 16

Sezione 4 I PROFILI FORMATIVI **17**

4.1 Informazioni generali 17

4.2 Il Repertorio regionale dei profili formativi per l'apprendistato 17

Sezione 5 IL PIANO FORMATIVO INDIVIDUALE **19**

5.1 Informazioni generali 19

5.2 Modalità di accesso alla procedura "Compilazione del PFI" 19

5.3 Modalità di compilazione del PFI generale 20

5.4 Modalità di compilazione del PFI di dettaglio 22

5.5 Operatività del servizio per la compilazione del PFI 22

Sezione 6 VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE ACQUISITE DALL'APPRENDISTA **22**

6.1 Valutazione e certificazione delle competenze acquisite in esito a percorsi formativi nell'apprendistato 22

6.2 Dalla certificazione alla registrazione delle competenze acquisite sul Libretto formativo del cittadino 24

Sezione 7 DISPOSIZIONI FINALI **24**

Premessa

La Regione Piemonte con la Legge regionale 26 gennaio 2007, n. 2 ha disciplinato gli aspetti formativi del contratto di apprendistato stipulato ai sensi del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276 (*Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla Legge 14 febbraio 2003, n. 30*).

La legge regionale è impostata secondo principi di delegificazione e semplificazione. In essa sono infatti indicati i principi generali ai quali lo sviluppo dell'azione formativa del contratto di apprendistato dovrà ispirarsi. Tutti gli aspetti gestionali ed operativi sono rinviati a successivi provvedimenti della Giunta regionale.

In linea generale è prevedibile che i provvedimenti amministrativi necessari per la piena attuazione della legge regionale vengano organizzati per *categorie di contenuti* secondo una progressiva articolazione temporale.

Le "disposizioni operative" descritte nel presente atto sono rivolte a tutti i soggetti[1] a vario titolo interessati e danno applicazione agli indirizzi assunti dalla Giunta regionale con deliberazione n. 66-6528 del 23/07/2007. Tali indirizzi sono riferiti alle procedure, agli strumenti e alle modalità da utilizzare per la redazione del Piano formativo individuale, per l'individuazione e descrizione del profilo formativo a cui l'assunzione in apprendistato è riferita, per la formazione del tutore aziendale, per l'individuazione dei requisiti necessari per gestire, all'interno dell'impresa, l'intero percorso formativo dell'apprendista (*formazione formale e non formale*), nonché per la definizione delle modalità di certificazione delle competenze acquisite in esito al percorso formativo dell'apprendista. La deliberazione sopra citata attua una prima parte della legge regionale e la sua approvazione è stata preceduta da un'intesa con le parti sociali comparativamente più rappresentative a livello regionale.

Con successivi provvedimenti la Giunta regionale dovrà definire le regole per l'accesso all'offerta pubblica di formazione rivolta agli apprendisti. Saranno definite le procedure gestionali da utilizzare sia da parte delle imprese che intendono usufruire dell'offerta pubblica di formazione, sia da parte degli operatori che erogano i servizi formativi. In particolare dovranno essere individuate le caratteristiche, i requisiti e le funzionalità necessarie per l'ammissione al sistema regionale dell'offerta pubblica di formazione per l'apprendistato di tutti gli operatori che ne avranno titolo, nonché per l'individuazione e la destinazione delle risorse finanziarie necessarie allo sviluppo del sistema di formazione per l'apprendistato.

[1] Imprese, associazioni datoriali, organizzazioni sindacali, organismi bilaterali, servizi per l'impiego, agenzie di formazione, istituzioni scolastiche e universitarie, consulenti del lavoro, ecc.

I prossimi provvedimenti saranno riferiti alle tre tipologie contrattuali previste dal d.lgs. n. 276/2003:

a) apprendistato per i giovani fino ai 18 anni *(art.48 d.lgs. 276/03)*

b) apprendistato professionalizzante *(art.49 d.lgs. 276/03)*

c) apprendistato per l'acquisizione di titoli di studio superiori *(art.50 d.lgs. 276/03)*

In considerazione della necessità di dare rapida e prioritaria attuazione al provvedimento relativo all'offerta pubblica di formazione per la tipologia di contratto maggiormente richiesta, **le indicazioni per l'utilizzo delle procedure e degli strumenti descritte nel presente atto sono riferite ai soli apprendisti assunti ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. n. 276/2003.**

1. Queste procedure consentono di descrivere agevolmente il Piano formativo individuale (di seguito PFI) dell'apprendista assunto la cui compilazione è estremamente semplificata e guidata dalla procedura informatica appositamente predisposta. A supporto della compilazione del PFI sarà reso disponibile il ***Repertorio regionale dei profili formativi dell'apprendistato***. Detto Repertorio è realizzato secondo il principio di piena valorizzazione delle indicazioni desumibili dai rispettivi Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro.
2. Le imprese avranno dunque a disposizione una banca dati dei profili formativi, organizzata per tipologia di CCNL, all'interno della quale potranno individuare il profilo formativo al quale è finalizzata l'assunzione dell'apprendista.
3. Per ogni profilo formativo sono inoltre indicate le competenze che potranno essere acquisite dall'apprendista in esito alla realizzazione di parte o di tutto il percorso formativo previsto dal PFI. Questa impostazione viene mantenuta anche per i CCNL che non prevedono la descrizione dei profili formativi.
4. A conclusione del percorso formativo dell'apprendista le competenze individuate dall'impresa per descrivere il PFI saranno oggetto di valutazione da parte del tutore aziendale e di una successiva certificazione, rilasciata dalla Regione Piemonte, che l'apprendista potrà utilizzare quale credito formativo nei sistemi della formazione e istruzione professionale.
5. Il presente provvedimento individua e descrive inoltre l'applicativo che consente alle imprese interessate di dichiarare, mediante autocertificazione, il possesso degli "standard minimi" per l'erogazione della formazione formale all'apprendista.

   Detto applicativo consente l'acquisizione delle proposte di autocertificazione delle imprese che intendono erogare la formazione finalizzata all'acquisizione delle competenze di base e trasversali e professionalizzanti di tipo tecnico-scientifico ed operativo, così come indicato alla Sezione 2.

Resta inteso che le imprese che intenderanno avvalersi dell'offerta pubblica di formazione non dovranno utilizzare questa procedura.

6. **La fase di autocertificazione dell'impresa** rispetto alla propria capacità formativa **deve precedere la compilazione del PFI.**
7. E' altresì disponibile un applicativo che consente la formazione del tutore aziendale al quale si accede dal sito **http://www.regione.piemonte.it/formaz/apprend/index.htm** Il modello di formazione del tutore aziendale, definito nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge regionale, è rivolto a tutti i tutori aziendali del sistema apprendistato del Piemonte. La formazione del tutore aziendale è organizzata per unità formative utilizzabili in auto-apprendimento secondo le modalità descritte nel presente provvedimento.

In considerazione della complessità connessa all'avvio del nuovo sistema la fase della formazione dei tutori aziendali potrebbe non concludersi prima dell'avvio delle attività formative dell'apprendista. Questa eventualità tuttavia non pregiudicherà in alcun modo la normale gestione del contratto di apprendistato.

Sezione 1
FINALITÀ DELLE DISPOSIZIONI OPERATIVE

1.1 Articolazione delle fasi

In attuazione di quanto previsto alla Sezione 7 "Disposizioni finali" dell'Atto regionale di indirizzo "Primi provvedimenti attuativi della Legge regionale 26 gennaio 2007, n. 2" approvato con Deliberazione della Giunta regionale n. 66-6528 del 23/07/2007 sono di seguito descritte le disposizioni operative necessarie per l'utilizzo delle procedure e degli strumenti per la gestione degli aspetti formativi del contratto di apprendistato professionalizzante di cui all'art. 49 del d.lgs. n. 276/2003.

Dette disposizioni operative sono riferite ai seguenti oggetti articolati in sei fasi progressive, delle quali le prime tre sono preliminari alla realizzazione dell'azione formativa:

1. autocertificazione della capacità formativa dell'impresa;
2. formazione del tutore aziendale;
3. compilazione del PFI generale e di dettaglio in riferimento al Repertorio regionale dei profili formativi dell'apprendistato.

Le successive tre fasi, di seguito indicate, sono riferite alle modalità di erogazione della formazione formale e agli effetti che ne derivano:

4. erogazione della "formazione formale";
5. certificazione delle competenze acquisite in esito a percorsi formativi in apprendistato;
6. registrazione delle competenze nel Libretto formativo del cittadino.

1.2 Il processo di gestione degli aspetti formativi del contratto di apprendistato professionalizzante

La gestione di ogni fase può prevedere il coinvolgimento di più soggetti. In primo luogo l'impresa la quale può avvalersi di altri operatori[2] che a vario titolo possono concorrere a supportarla nell'utilizzo delle procedure e degli strumenti descritti nel presente provvedimento.

***Fase 1* - Autocertificazione della capacità formativa dell'impresa**

Al fine della funzionalità del sistema risulta necessario individuare le imprese che intendono gestire all'interno dell'impresa medesima la formazione formale dell'apprendista.

***Fase 2* - Formazione del tutore aziendale**

Coinvolge numerosi soggetti. L'utilizzo della procedura per la formazione in auto-apprendimento del tutore aziendale può richiedere un impegno temporale più o meno significativo a seconda dei diversi livelli a cui è finalizzata. Pertanto è possibile che, durante la fase di avvio del nuovo sistema di formazione per l'apprendistato, possano coesistere situazioni di formazione dell'apprendista con situazioni di formazione del proprio tutore aziendale non ancora concluse ma in avanzato stato di realizzazione.

***Fase 3* - Compilazione del PFI generale e di dettaglio in riferimento al Repertorio regionale dei profili formativi dell'apprendistato**

La compilazione del PFI da parte dell'impresa[3] è da considerarsi preliminare allo svolgimento delle attività di formazione formale che dovranno essere seguite dall'apprendista. La redazione del PFI si attua successivamente alla definizione del Repertorio regionale dei profili formativi per l'apprendistato.

---

[2] Associazioni datoriali, organismi bilaterali, servizi per l'impiego, agenzie di formazione, istituzioni scolastiche e universitarie, consulenti del lavoro, ecc.

[3] Per la compilazione del PFI l'impresa può avvalersi di: associazioni datoriali, organizzazioni sindacali, organismi bilaterali, servizi per l'impiego, agenzie di formazione, istituzioni scolastiche e universitarie, consulenti del lavoro, ecc., nel rispetto delle modalità indicate nel presente provvedimento.

***Fase 4* - Erogazione della formazione formale**

L'erogazione della formazione formale è realizzata dalle imprese in possesso di capacità formativa o dalle istituzioni formative, scolastiche e universitarie. I contenuti della formazione formale, in coerenza con le tipologie dei profili formativi per l'apprendistato nonché con i livelli di scolarizzazione degli apprendisti, saranno oggetto di uno specifico provvedimento della Giunta regionale.

***Fase 5 e 6* - Certificazione delle competenze in esito a percorsi formativi in apprendistato e successiva registrazione delle competenze nel Libretto formativo del cittadino**

Le competenze acquisite dagli apprendisti in esito ai percorsi formativi sono certificabili e successivamente registrabili sul Libretto formativo del cittadino da soggetti a tal fine abilitati dalla Regione Piemonte ai sensi della Deliberazione della Giunta regionale n. 152-3672 del 2 agosto 2006 "Il sistema regionale degli standard formativi declinato per competenze…."

Rappresentazione schematica delle fasi

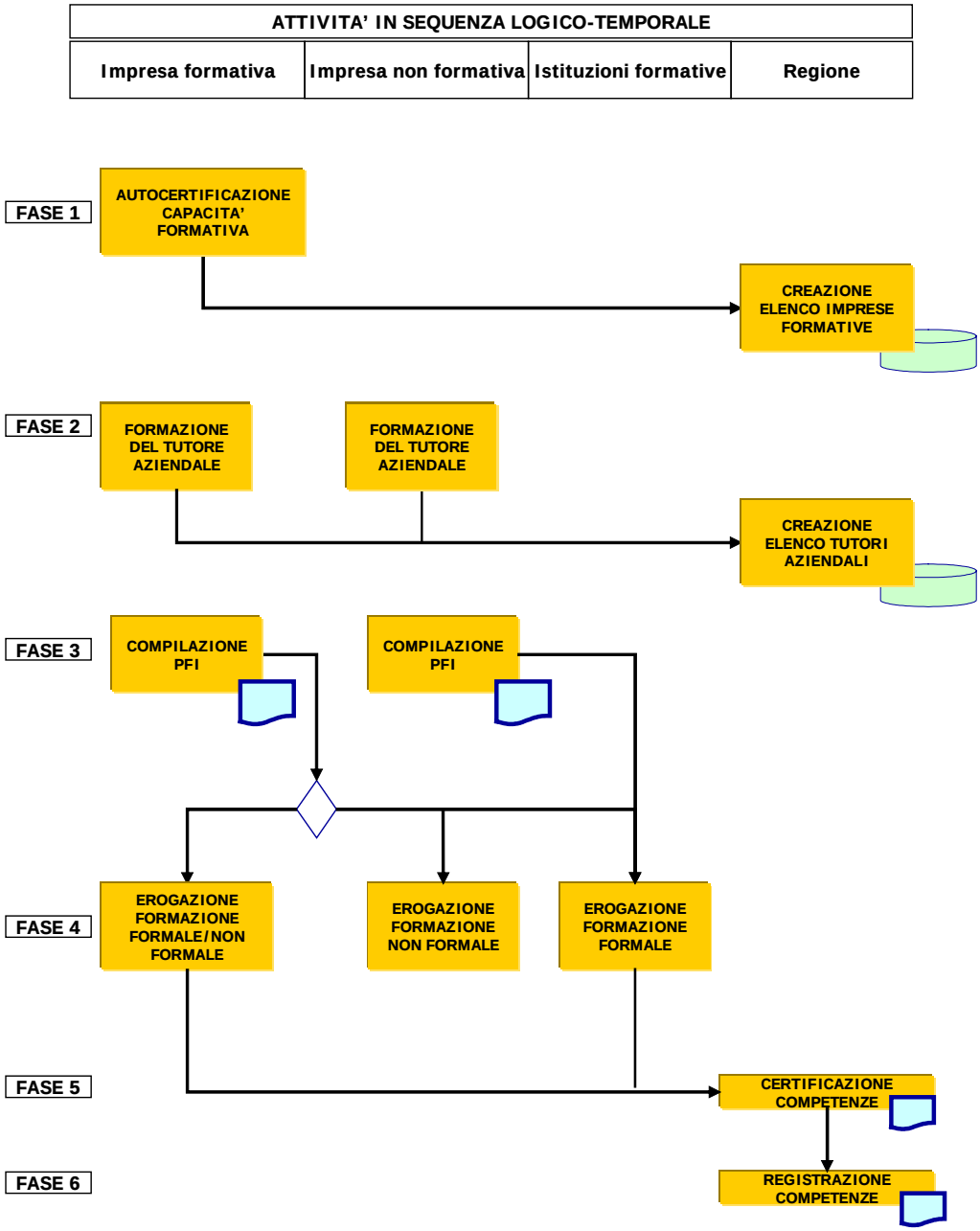

Sezione 2
CAPACITA' FORMATIVA DELL'IMPRESA

2.1 Procedura per l'autocertificazione della capacità formativa dell'impresa

Le imprese che intendono erogare direttamente la formazione formale all'apprendista devono attestare il possesso degli "standard minimi" necessari per esercitare le funzioni di soggetto formativo.

Ai sensi di quanto indicato nell'Atto regionale di indirizzo "Primi provvedimenti attuativi della Legge regionale 26 gennaio 2007, n. 2", l'impresa in possesso di capacità formativa può essere:

1. ***totalmente formativa,*** e quindi in grado di erogare all'apprendista la formazione necessaria per l'acquisizione delle competenze di base e trasversali e delle competenze professionalizzanti di tipo tecnico-scientifico ed operativo;
2. ***parzialmente formativa,*** ovvero in grado di erogare all'apprendista la formazione necessaria per l'acquisizione delle competenze professionalizzanti di tipo tecnico-scientifico ed operativo.

La suddetta autocertificazione dovrà essere effettuata mediante l'utilizzo di apposita procedura informatica[4] disponibile all'indirizzo **http://www.regione.piemonte.it/formaz/apprend/index.htm** La procedura prevede due differenti modelli di autocertificazione:

Modello A - da utilizzare per l'autocertificazione del possesso degli standard minimi per l'erogazione di attività formativa finalizzata all'acquisizione di competenze di base e trasversali;

Modello B - da utilizzare per l'autocertificazione del possesso degli standard minimi per l'erogazione di attività formativa finalizzata all'acquisizione di competenze professionalizzanti di tipo tecnico-scientifico ed operativo.

L'impresa *totalmente formativa* dovrà compilare entrambi i modelli sopra indicati.

La compilazione dell'autocertificazione mediante la suddetta procedura consente la registrazione e il successivo inserimento dell'impresa nell'elenco delle imprese con capacità formativa.

L'autocertificazione della totale o parziale capacità formativa dell'impresa deve essere effettuata prima della compilazione del PFI dell'apprendista.

[4] L'impresa può procedere all'autocertificazione anche mediante conforme modulistica predisposta dalla Regione Piemonte disponibile all'indirizzo **http://www.regione.piemonte.it/formaz/apprend/index.htm** L'autocertificazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa o da un suo delegato, deve essere spedita mezzo raccomandata A/R al seguente indirizzo:
Regione Piemonte - Direzione Istruzione, formazione professionale e lavoro - Settore standard formativi - qualità ed orientamento professionale, Via Magenta 12 - 10128 Torino.

Si precisa che detta procedura viene utilizzata una sola volta poiché lo "status" di impresa con capacità formativa non ha limiti temporali, fermi restando i requisiti richiesti che dovranno comunque sussistere al momento dell'assunzione dell'apprendista. L'impresa con capacità formativa può tuttavia avvalersi dell'offerta pubblica di formazione che sarà definita dalla Giunta regionale.
Gli "standard minimi" dell'impresa con capacità formativa, individuati dalla Giunta regionale con deliberazione n. 66-6528 del 23/07/2007, sono descritti nella successiva tabella.

2.2 Controllo sulla regolarità formale delle autocertificazioni

La Pubblica Amministrazione competente provvederà al controllo dell'effettiva sussistenza dei requisiti autocertificati dall'impresa. Tale verifica potrà avvenire anche preventivamente all'avvio delle attività formative. L'eventuale non corrispondenza delle dichiarazioni rese in autocertificazione determina la sospensione dell'impresa dall'elenco delle imprese con capacità formativa.

2.3 Operatività della procedura per l'autocertificazione della capacità formativa dell'impresa

L'utilizzo dell'applicativo che consente di autocertificare la capacità formativa dell'impresa è disponibile sul sito **http://www.regione.piemonte.it/formaz/apprend/index.htm** a partire **dal 30 novembre 2007.**
L'eventuale cambiamento del suddetto termine sarà indicato sul sito medesimo.

"Standard Minimi"
dell'impresa con capacità formativa per l'erogazione della formazione formale nell'apprendistato professionalizzante

Tipologia di attività formativa	***1*** ***Attività formativa finalizzata all'acquisizione di competenze di base e trasversali***[5]	***2*** ***Attività formativa finalizzata all'acquisizione di competenze professionalizzanti di tipo tecnico-scientifico ed operativo***
Competenze dei formatori aziendali	risorse umane in possesso: ➢ di almeno due anni di esperienza di docenza[6] (svolta in percorsi scolastici, accademici, del sistema della formazione professionale o in percorsi formativi realizzati all'interno dell'impresa) coerente con le competenze di base e trasversali indicate nel PFI; **oppure** ➢ di titolo di studio secondario o idonea posizione aziendale e almeno due anni di documentata esperienza professionale (riferibile anche a contesti formativi non strutturati e volti al trasferimento di conoscenze) coerente con le competenze di base e trasversali indicate nel PFI.	risorse umane in possesso: ➢ di documentata esperienza maturata per almeno due anni nel settore professionale di riferimento; **oppure** ➢ dei requisiti indicati in specifiche normative di settore; **e** ➢ di competenze e titoli di studio e/o esperienze professionali "specifiche" coerenti con il profilo contrattuale dell'apprendista. Sono considerati formatori aziendali anche i titolari di imprese neocostituite e i titolari di imprese con meno di 15 dipendenti che svolgono funzioni di tutore aziendale e i cui curricula professionali, maturati anche in periodi precedenti all'assunzione di apprendisti, rispondano ai requisisti sopra indicati.
Luoghi dedicati alla formazione formale	➢ luoghi idonei alla formazione, distinti da quelli normalmente destinati alla produzione di beni e servizi, e conformi ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di igiene e sicurezza.[7]	➢ luoghi normalmente non destinati alla produzione di beni e servizi e idonei ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di igiene e sicurezza; e ➢ luoghi dotati di strumentazioni e attrezzature specifiche coerenti con il PFI.
Tutore aziendale	presenza di un tutore aziendale in possesso delle caratteristiche descritte nella successiva Sezione 3.	

[5] Legge regionale n. 2/2007 art. 2 comma 3, D.M. 20 maggio 1999 n. 179 art. 1.
[6] L'esperienza di docenza non deve avere carattere occasionale e deve essere inserita in un progetto didattico-formativo.
[7] D.lgs. 626/94 e successive modifiche, DM 16/02/82, L. 46/90, D.lgs. 277/91.

Sezione 3
LA FORMAZIONE DEL TUTORE AZIENDALE

3.1 Requisiti, funzioni e competenze del tutore aziendale

Durante l'intero percorso formativo l'apprendista è assistita/o da un tutore aziendale il cui nominativo, indicato nel PFI, è individuato dal datore di lavoro tra persone in possesso dei seguenti requisiti previsti all'art. 2 commi 4 e 5 della legge regionale n. 2/2007:

a) livello di inquadramento contrattuale pari o superiore a quello che l'apprendista consegue alla fine del periodo di apprendistato;

b) svolgimento di attività lavorative coerenti con quelle dell'apprendista;

c) possesso di adeguata esperienza lavorativa nel settore.

Nel caso di imprese con meno di quindici dipendenti e di imprese artigiane, il tutore aziendale può essere il titolare o un amministratore dell'impresa, un socio o un familiare coadiuvante inserito nell'attività di impresa.

Ai sensi di quanto previsto dal Decreto Ministeriale 28 febbraio 2000, n. 22 ciascun tutore può affiancare non più di cinque apprendisti.

Il tutore aziendale, per l'esercizio delle proprie funzioni, deve essere in possesso di adeguate competenze. Dette competenze, così come indicate nella tabella alla Sezione 3.3, sono definite in relazione alla capacità formativa dell'impresa (*formazione svolta totalmente o parzialmente all'interno dell'impresa o svolta totalmente all'esterno dell'impresa presso istituzioni formative, scolastiche, universitarie*).

L'acquisizione delle competenze richieste al tutore si realizza mediante una specifica formazione, di norma in auto-apprendimento, organizzata per Unità formative associate a test di verifica dell'apprendimento e alla successiva valutazione e attestazione delle competenze acquisite.

3.2 Procedura informatica per la formazione del tutore aziendale

Il tutore aziendale accede ad un'apposita procedura informatizzata regionale denominata ***"Formazione del tutore aziendale per l'apprendistato"*** disponibile sul sito della Regione Piemonte all'indirizzo:

http://www.regione.piemonte.it/formaz/apprend/index.htm

Il modello di formazione in auto-apprendimento è articolato in due distinte fasi:

Fase 1 - formazione del tutore aziendale in auto-apprendimento;

Fase 2 - valutazione e attestazione delle competenze acquisite dal tutore aziendale.

Il percorso formativo del tutore aziendale e la successiva valutazione e attestazione delle competenze acquisite devono realizzarsi, di norma, prima dell'avvio delle attività formative dell'apprendista.

In via di prima applicazione e in attesa della messa a regime dell'intero sistema formativo per l'apprendistato, il tutore, al fine dell'esercizio delle proprie funzioni, dovrà aver avviato e realizzato in modo significativo il proprio percorso formativo.

3.3 Fase 1: la formazione del tutore aziendale in auto-apprendimento

Collegandosi all'indirizzo Internet **http://www.regione.piemonte.it/formaz/apprend/index.htm** il tutore aziendale potrà accedere, seguendo le indicazioni descritte, alla sezione dedicata alla formazione denominata ***"Formazione del tutore aziendale per l'apprendistato"***.

Detta sezione prevede percorsi formativi in auto-apprendimento strutturati in Unità formative riferite alle specifiche competenze richieste al tutore aziendale tenuto conto delle diverse modalità di erogazione della formazione formale all'apprendista:

formazione realizzata totalmente all'esterno dell'impresa — Percorso A

formazione integrata o realizzata totalmente all'interno dell'impresa — Percorso B

Percorso A	Percorso B
Formazione del tutore nel caso di formazione realizzata totalmente all'esterno dell'impresa	**Formazione del tutore nel caso di formazione integrata o realizzata totalmente all'interno dell'impresa**

Le Unità formative disponibili per la formazione del tutore aziendale sono riferite alle specifiche competenze indicate nella successiva tabella:

PERCORSI A e B

MACROAREA di intervento del tutore	COMPETENZE DEL TUTORE AZIENDALE IN RELAZIONE ALLE MODALITA' DI EROGAZIONE DELLA FORMAZIONE FORMALE	PERCORSO A	PERCORSO B
1 CO-PROGETTAZIONE DEL PERCORSO DI APPRENDIMENTO	Analizzare gli elementi principali del contratto di apprendistato (di settore e/o aziendale) in materia di formazione	X	X
	Identificare e declinare per competenze il profilo formativo	X	X
	Individuare le competenze pregresse e le risorse individuali dell'apprendista	X	X
	Pianificare il PFI in ragione delle peculiarità dell'apprendista	X	X
	Condividere gli obiettivi del PFI con l'apprendista		X
	Articolare l'intervento formativo nelle parti di dettaglio (definire il PFI di dettaglio ecc.)		X
	Utilizzare gli strumenti e le procedure del sistema di formazione professionale regionale		X
	Interagire con il sistema di formazione professionale regionale, degli ordinamenti e dei profili formativi di riferimento		X
2 FACILITAZIONE E SUPPORTO ALL'APPRENDIMENTO	Gestire l'accoglienza e l'inserimento delle apprendiste/i	X	X
	Accompagnare i percorsi di socializzazione lavorativa	X	X
	Curare la realizzazione dell'attività di apprendimento formale e non formale all'interno dell'impresa	X	X
	Monitorare il percorso formativo dell'apprendista	X	X
	Supportare l'apprendista nel superare gli ostacoli all'apprendimento		X
3 COORDINAMENTO	Gestire le relazioni con i soggetti, interni e/o esterni all'impresa, coinvolti nel percorso formativo dell'apprendista	X	X
	Pianificare le azioni specificamente dedicate alle attività di formazione non formale	X	X
	Pianificare le azioni specificamente dedicate alle attività di formazione formale		X
4 VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI	Valutare, in esito al percorso formativo, le competenze descritte nel PFI mediante l'uso dei dispositivi previsti	X	X
	Utilizzare l'esito della valutazione come ulteriore momento di formazione	X	X

3.4 Fase 2: la valutazione e l'attestazione delle competenze acquisite dal tutore aziendale

A) Valutazione delle competenze

Il tutore aziendale accedendo alla formazione prevista dai percorsi A e B deve successivamente superare una prova di valutazione al fine di ottenere il rilascio dell'attestazione regionale delle competenze acquisite per l'esercizio delle funzioni riferite ai suddetti percorsi formativi.

La prova di valutazione si realizza mediante l'utilizzo della procedura informatica denominata **"Valutazione delle competenze del tutore aziendale".** Tale procedura rende disponibili specifici questionari che prevedono domande a risposta chiusa. Al termine della prova di valutazione il sistema provvede in automatico al calcolo del punteggio raggiunto.

Per il superamento della prova di valutazione è prevista una soglia minima di punteggio comparabile ad una soglia minima di competenze possedute. In caso di esito negativo le prove dovranno essere ripetute. La procedura consente inoltre di rilevare il numero degli accessi alle prove di valutazione.

B) Attestazione delle competenze

A seguito del superamento delle prove di valutazione della formazione prevista dai percorsi A e B la procedura rilascia le rispettive attestazioni delle competenze acquisite esclusivamente ai fini dell'esercizio delle funzioni proprie del tutore aziendale.

3.5 Aggiornamento della formazione del tutore aziendale

La procedura **"Formazione del tutore aziendale per l'apprendistato"** prevede altresì moduli di aggiornamento al fine di garantire al tutore aziendale le necessarie opportunità di adeguamento delle proprie conoscenze alle innovazioni e allo sviluppo della normativa nell'ambito del contratto di apprendistato.

3.6 Assistenza nell'operatività

Al fine di supportare le imprese rispetto agli aspetti procedurali connessi all'attivazione dei percorsi formativi per apprendisti la Regione Piemonte attiva un servizio di Help Desk.

Nella fase iniziale sarà assicurata l'assistenza via posta elettronica all'indirizzo **assistenza@appeling.it**

3.7 Operatività del servizio "Formazione del tutore aziendale per l'apprendistato"

La procedura "Formazione del tutore aziendale per l'apprendistato" è disponibile sul sito **http://www.regione.piemonte.it/formaz/apprend/index.htm** a partire dal **18 dicembre 2007**.

L'eventuale cambiamento del suddetto termine sarà indicato nel medesimo sito.

Sezione 4
I PROFILI FORMATIVI

4.1 Informazioni generali

Nel nuovo apprendistato il profilo formativo dell'apprendista assume una particolare rilevanza in quanto determina la natura "a causa mista"[8] del contratto medesimo.

Il profilo formativo assume quindi un duplice valore: da un lato è funzionale al percorso professionale nell'ambito del rapporto di lavoro e dall'altro è spendibile, ai fini della prosecuzione del percorso scolastico o formativo dell'apprendista, anche al di fuori del rapporto di lavoro.

I profili formativi sono di norma individuati dai CCNL. Tuttavia alcuni CCNL rinviano la descrizione dei profili formativi al Repertorio ISFOL[9], mentre altri non danno alcuna indicazione in merito.

Ci si trova quindi di fronte a tre possibili situazioni che devono necessariamente essere gestite secondo un approccio unitario al fine di dare organicità al sistema di formazione per l'apprendistato nel suo complesso.

In via transitoria, e in attesa dell'adozione del regolamento regionale sui profili formativi previsto dall'art. 6, comma 1 della legge regionale n. 2/2007 e dell'istituzione, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del Repertorio delle professioni di cui all'art. 52 del d.lgs. n. 276/2003, la regolamentazione dei profili formativi per l'apprendistato si realizza secondo le modalità di seguito indicate.

4.2 Il Repertorio regionale dei profili formativi per l'apprendistato

Il Repertorio regionale dei profili formativi per l'apprendistato si compone:

- dei profili formativi individuati dai CCNL;
- dei profili formativi previsti dal repertorio ISFOL di cui al DM 179/2000;
- dei profili formativi standard della Regione Piemonte.

Il Repertorio regionale dei profili formativi per l'apprendistato, organizzato per tipologia di CCNL, è disponibile per tutte le imprese che devono individuare il profilo formativo e le relative competenze necessarie per la compilazione del PFI dell'apprendista.

I profili formativi presenti nel Repertorio regionale sono descritti per competenze secondo il modello attualmente in uso presso la Regione Piemonte[10].

---

[8] Per "causa mista" si intende quella tipologia di contratto costituita da una componente di lavoro e da una componente di formazione.

[9] adottato ai sensi del DM n. 179 del 20 maggio 2000.

[10] Rif. D.G.R n. 152-3672 del 2 agosto 2006.

Con riferimento ai CCNL che riportano la descrizione dei profili formativi o che rinviano al Repertorio Isfol, i Settori regionali "Standard formativi - qualità ed orientamento professionale" e "Attività formativa" organizzano apposite Commissioni che, con il concorso delle parti sociali, allineano la descrizione delle competenze dei profili formativi, individuati nei CCNL o dall'Isfol, con il lessico e la sintassi del sistema di competenze utilizzato dagli Standard formativi regionali[11].

Il processo di allineamento e trascrizione dei profili formativi dovrà **avviarsi a partire dal mese di novembre 2007**. Detto processo sarà avviato prioritariamente per i CCNL per i quali sono già state avviate precedenti sperimentazioni regionali e successivamente per i CCNL via via più rappresentativi rispetto al numero di avviamenti in apprendistato.

L'esito del processo di allineamento sarà formalizzato dalla Regione Piemonte.

Il lavoro delle Commissioni è necessariamente da considerare a tempo indeterminato in attesa che tutte le categorie disciplinino il nuovo apprendistato all'interno dei rispettivi CCNL.

[11]Tale allineamento lessicale è funzionale alla successiva correlazione dei profili CCNL o Isfol con lo standard della Regione Piemonte.

Sezione 5
IL PIANO FORMATIVO INDIVIDUALE

5.1 Informazioni generali

Il contratto di lavoro in apprendistato deve essere corredato dal PFI generale e di dettaglio dell'apprendista.

Le informazioni di seguito indicate consentono di adempiere compiutamente alla redazione del PFI mediante una procedura informatica disponibile sul sito della Regione Piemonte all'indirizzo:

http://www.regione.piemonte.it/formaz/apprend/index.htm

Al fine di rendere più semplice e funzionale la redazione del PFI è stata predisposta, nell'ambito della procedura[12], una specifica funzionalità denominata ***"Compilazione del PFI"***[13] **.**

I dati inseriti nella procedura "*compilazione del PFI*" sono protetti e conservati in una area riservata accessibile esclusivamente ai soggetti abilitati.

I dati inseriti nel PFI generale che deve essere stampato, sottoscritto dall'apprendista e allegato al contratto di assunzione, nonché i dati inseriti nel PFI di dettaglio, possono essere aggiornati anche successivamente alla stipula del contratto accedendo alla procedura "*Compilazione del PFI*".

5.2 Modalità di accesso alla procedura "Compilazione del PFI"

L'accesso alla procedura per la compilazione del PFI dell'apprendista sarà possibile solo dopo che l'impresa[14] avrà inviato la comunicazione (obbligatoria) di assunzione dell'apprendista tramite la procedura "Gestione on line Comunicazioni Obbligatorie".

Sono abilitati all'accesso alla procedura "*compilazione del PFI*":

1. il legale rappresentate dell'impresa;
2. i delegati del legale rappresentante o idonei intermediari già abilitati all'utilizzo del servizio "Gestione on line Comunicazioni Obbligatorie";
3. il tutore aziendale dichiarato nella comunicazione di assunzione dell'apprendista.

---

[12] La procedura **"Gestione on line Comunicazioni Obbligatorie"** è il servizio che permette alle imprese di trasmettere via web, ai Servizi per l'impiego, le comunicazioni obbligatorie relative a: assunzione, trasformazione, proroga e cessazione del rapporto di lavoro.

[13] Le imprese che non intendono avvalersi della citata procedura possono utilizzare conforme modulistica cartacea, procedendo alla stampa e alla successiva compilazione del modello disponibile all'indirizzo:
http://www.regione.piemonte.it/formaz/apprend/index.htm Il modello cartaceo di PFI, compilato e sottoscritto deve essere spedito mezzo raccomandata A/R al seguente indirizzo:
Regione Piemonte - Direzione Istruzione, formazione professionale e lavoro - Settore standard formativi - qualità ed orientamento professionale, Via Magenta 12 - 10128 Torino.

[14] Il Legale rappresentante dell'impresa, i suoi delegati alle comunicazioni obbligatorie o idonei intermediari.

I soggetti abilitati all'utilizzo del servizio "Gestione on line Comunicazioni Obbligatorie" accedono alla procedura "*compilazione del PFI*" mediante il certificato digitale[15] già utilizzato per l'accesso al predetto servizio.

I soggetti delegati alla compilazione dei PFI potranno compilare tutti i PFI dell'impresa per la quale sono stati abilitati, in tutte le sedi di lavoro nell'ambito del territorio regionale.

Il legale rappresentante dell'impresa potrà indicare i delegati o gli idonei intermediari alla compilazione del PFI tramite l'apposita funzione di delega disponibile sul sito della Regione Piemonte all'indirizzo:
http://www.regione.piemonte.it/formaz/apprend/index.htm

I delegati alla compilazione del PFI non in possesso di certificato di riconoscimento digitale potranno accedere alla procedura "Compilazione del PFI" utilizzando login e password rilasciate tramite la funzione gratuita di registrazione disponibile all'indirizzo:
http://www.regione.piemonte.it/formaz/apprend/index.htm

5.3 Modalità di compilazione del PFI generale

Come già indicato precedentemente, il PFI è parte integrante del contratto di lavoro stipulato tra l'impresa e l'apprendista. Il suo contenuto, a partire dall'indicazione del profilo formativo, descrive per competenze il percorso di formazione dell'apprendista ed è una delle parti che maggiormente caratterizza la componente formativa del contratto medesimo.
Il PFI si articola in due distinte parti:

- la prima, denominata ***PFI generale,*** prevede informazioni di carattere generale;
- la seconda, denominata ***PFI di dettaglio,*** indica nel dettaglio i contenuti del percorso formativo dell'apprendista specificato in termini di materie, strumenti utilizzati per la formazione ecc..

La procedura "compilazione del PFI" è articolata in due distinte parti (PFI generale e PFI di dettaglio) in ragione dell'esigenza dell'impresa di organizzative e pianificare l'attività di formazione.
Qualora le informazioni relative sia alle caratteristiche dell'apprendista che alle modalità di erogazione della formazione formale siano note, è possibile compilare contemporaneamente le due distinte parti del PFI.

[15] Per ottenere il certificato digitale occorre utilizzare la smart card, rilasciata da un qualsiasi Certificatore accreditato presso il CNIPA (Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione).

La compilazione del PFI generale si realizza nelle seguenti tre fasi:

Fase A) Selezione del nominativo dell'apprendista

La sezione "*elenco apprendisti*" prevista nella procedura "*compilazione del PFI*" contiene i nominativi degli apprendisti per i quali l'impresa ha già comunicato l'assunzione tramite l'applicativo "Gestione on line Comunicazioni Obbligatorie".

Selezionando il nominativo dell'apprendista viene visualizzata la scheda che contiene i suoi dati.

Fase B) Associazione del nominativo dell'apprendista al profilo formativo

Per associare il nominativo dell'apprendista ad un profilo formativo, si deve procedere nel modo seguente:

- dopo aver selezionato il nominativo dell'apprendista si accede alla sezione "*associa apprendista a profilo formativo*";
- è possibile associare il profilo formativo più congruo al nominativo dell'apprendista previa consultazione dei tre Repertori contenuti nella procedura:
  1. ***il Repertorio CCNL***, da utilizzare qualora il CCNL dell'impresa abbia individuato i profili formativi;
  2. ***il Repertorio ISFOL***, da utilizzare nel caso in cui il CCNL dell'impresa rimandi a detto Repertorio l'individuazione dei profili formativi;
  3. ***il Repertorio regionale dei profili formativi standard*** da utilizzare ove non sia prevista la disciplina dei profili formativi nel CCNL dell'impresa.

In particolari casi da considerarsi residuali, e per profili formativi di specifica e peculiare professionalità, l'impresa che non individua nel Repertorio regionale dei profili formativi per l'apprendistato il profilo di proprio interesse può proporre un nuovo profilo. Le competenze previste dal nuovo profilo formativo potranno essere certificate e inserite nel Libretto formativo del cittadino solo a seguito di validazione da parte delle commissioni regionali preposte.

Fase C) Selezione delle competenze da inserire nel PFI

Dopo aver associato il profilo formativo al nominativo dell'apprendista si potrà quindi accedere alla sezione "*descrivi/aggiorna il PFI*" nella quale sono evidenziate le competenze correlate al profilo formativo prescelto. L'impresa dovrà selezionare le competenze di base e trasversali e professionalizzanti di tipo tecnico-scientifico ed operativo utili per la composizione del PFI del proprio apprendista.

Il PFI così compilato potrà essere salvato, stampato, sottoscritto dall'impresa e dall'apprendista e allegato al contratto di lavoro.

5.4 Modalità di compilazione del PFI di dettaglio

Nel rispetto dei termini previsti dall'Atto di indirizzo approvato con DGR n. 66-6528 del 23/07/2007, per redigere il PFI di dettaglio occorre:

a) associare ad ogni competenza la quantità di ore di formazione formale, rispettando il limite minimo di 120 ore annue previste dal d.lgs n. 276/2003;

b) compilare la scheda descrittiva dell'azione formativa riferita ad ogni annualità. Nella scheda dovranno essere indicati:

- gli *argomenti chiave* della formazione formale, ossia le conoscenze che verranno trasmesse;
- le metodologie didattiche utilizzate nell'ambito della formazione formale (lezione frontale, presentazione di casi studio, simulazioni, esercitazioni, ecc.);
- una breve descrizione delle *attività chiave* previste per le ore di formazione non formale.

La procedura "Compilazione del PFI" consente la stampa del PFI di dettaglio nelle sue eventuali possibili versioni che saranno allegate alla pratica del contratto di lavoro.

5.5 Operatività del servizio per la compilazione del PFI

Il servizio per la compilazione del PFI è disponibile sul sito della Regione Piemonte all'indirizzo **http://www.regione.piemonte.it/formaz/apprend/index.htm** a partire dal **18 dicembre 2007**.

L'eventuale cambiamento del suddetto termine sarà indicato nel sito medesimo.

Sezione 6
VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE ACQUISITE DALL'APPRENDISTA

6.1 Valutazione e certificazione delle competenze acquisite in esito a percorsi formativi nell'apprendistato

La Regione Piemonte garantisce ad ogni apprendista la certificazione delle competenze acquisite in esito alle attività formative seguite nel corso dell'esercizio dell'apprendistato. Nel caso in cui il percorso formativo individuato nel PFI sia stato svolto parzialmente viene certificata l'attività formativa effettivamente svolta.

La certificazione è riferita alle competenze indicate nel PFI e trascritte secondo le modalità e con gli strumenti indicati nelle precedenti Sezioni. Il processo di certificazione si realizza in due distinte fasi.

Fase 1 - Valutazione delle competenze

Prima della conclusione del percorso formativo, o di parte di esso, il tutore aziendale coadiuvato dai formatori responsabili della formazione dell'apprendista, interna o esterna all'impresa, provvede alla valutazione delle competenze descritte nel PFI volta alla certificazione dei risultati della formazione nell'ambito del rapporto di lavoro in apprendistato.

La valutazione, che può avvenire al termine dell'intero percorso o al termine di ciascuna Unità formativa, viene effettuata anche in caso di cessazione anticipata del rapporto di lavoro.

Ai fini della valutazione delle competenze acquisite dall'apprendista, il tutore aziendale ha a disposizione una specifica procedura informatica disponibile all'interno della procedura "*compilazione del PFI*" all'indirizzo **http://www.regione.piemonte.it/formaz/apprend/index.htm** organizzata secondo i seguenti passaggi:

- cliccando sul pulsante "*chiudi il PFI*" si accede alla sezione "*valuta le competenze*". Il sistema visualizza in automatico le competenze in modalità "acquisite";
- qualora il tutore aziendale rilevi la mancata acquisizione della competenza attesa, dovrà indicarne la motivazione scegliendo tra le opzioni disponibili nell'apposito menu a tendina (es. *non gestisce la competenza con continuità, al momento non valutabile, ecc.*).

Fase 2 - Dalla valutazione alla certificazione delle competenze acquisite

La certificazione delle competenze acquisite a seguito dell'azione formativa è un'attestazione rilasciata dalla Regione Piemonte, su richiesta dell'apprendista, e può essere utilizzata quale credito formativo spendibile nei sistemi della formazione e istruzione professionale.

Ai sensi di quanto previsto dalla DGR n. 152-3672 del 2 agosto 2006, la certificazione delle competenze deve essere effettuata da soggetti autorizzati dalla Regione Piemonte.

Acquisita dal sistema la valutazione espressa dal tutore aziendale, il soggetto autorizzato può rilasciare la certificazione a seguito di verifica della correttezza del procedimento e dell'adeguatezza del risultato.

In caso di formazione formale svolta all'esterno all'impresa o integrata, la certificazione dell'intero percorso formativo verrà rilasciata dall'istituzione formativa di riferimento. L'istituzione formativa, ai fini della certificazione di cui trattasi, dovrà in ogni caso avvalersi di certificatori autorizzati.

In caso di formazione formale svolta totalmente all'interno all'impresa, la certificazione delle competenze sarà rilasciata dal tutore aziendale se autorizzato ai sensi della sopra citata DGR, oppure da soggetti terzi autorizzati.

Gli oneri finanziari derivanti dal rilascio della certificazione sono a carico della Regione Piemonte.

L'individuazione dei costi e le relative modalità di riconoscimento saranno descritti nel provvedimento di organizzazione dell'offerta pubblica di formazione per l'apprendistato che dovrà essere deliberato dalla Giunta regionale.

6.2 Dalla certificazione alla registrazione delle competenze acquisite sul Libretto formativo del cittadino

Ai sensi dell'art. 20 della DGR n. 152-3672 del 2 agosto 2006, la registrazione delle competenze acquisite dall'apprendista sul Libretto formativo del cittadino dovrà essere effettuata da soggetti autorizzati alla Certificazione di parte II mediante il sistema informativo integrato regionale.

Sezione 7
DISPOSIZIONI FINALI

Così come previsto dalla legge regionale 26 gennaio 2007, n. 2 art. 11 comma 2, si precisa che, sino alla data di entrata in vigore delle presenti Disposizioni operative, le assunzioni in apprendistato, effettuate ai sensi dell'art. 49, comma 5bis, del d. lgs. n. 276/2003 sono disciplinate, sino alla scadenza dei contratti di lavoro, dalle disposizioni della contrattazione collettiva nazionale di riferimento.